



**COMUNE DI SERRA RICCO’  
16010 Provincia di Genova  
Comando di Polizia Municipale**

**Regolamento di Polizia Urbana**

**INDICE**

**TITOLO I**

**Suolo Pubblico**

**Capo 1 – Tutela del Suolo Pubblico**

- Art. 1 - Deposito di materiali
- Art. 2 - Getto di rifiuti
- Art. 3 - Neve e ghiaccio
- Art. 4 - Carico, scarico e trasporto merci
- Art. 5 - Pubbliche discariche
- Art. 6 - Rami di piante sporgenti su suolo pubblico
- Art. 7 - Battitura o scuotimento di panni, tappeti e simili
- Art. 8 - Stendimento di biancheria
- Art. 9 - Battitura di lana e simili
- Art. 10 - Spaccatura della legna
- Art. 11 - Lancio di oggetti
- Art. 12 - Collocamento di statue, vasi e simili
- Art. 13 - Canali di gronda e di scolo per acque piovane
- Art. 14 - Muri di sostegno dei terreni
- Art. 15 - Numerazione civica e targhe viarie
- Art. 16 - Nettezza dei cortili, dei portici e delle scale
- Art. 17 - Fontane, vasche, lavatoi e simili
- Art. 18 - Segnalazioni stradali, scritte vietate
- Art. 19 - Distribuzione di manifestini e getto di volantini
- Art. 20 - Manutenzioni di manufatti stradali di proprietà privata
- Art. 21 - Divieto di recinzioni con filo spinato
- Art. 22 - Viali e giardini pubblici

**Capo 2 - Occupazione Suolo Pubblico**

- Art. 23 - Occupazione di suolo e spazi pubblici
- Art. 24 - Iscrizioni esposte al pubblico
- Art. 25 - Tende, insegne, tabelle, mostre e vetrine
- Art. 26 - Sedili, scalini, altri oggetti sporgenti
- Art. 27 - Esposizioni di merci all'esterno dei negozi
- Art. 28 - Addobbi, festoni, luminarie, striscioni
- Art. 29 - Pulizia delle vetrine
- Art. 30 - Uso di scale a mano
- Art. 31 - Concessioni per occupazione suolo e spazi pubblici

## TITOLO II

### Ordine, Incolumità Decoro, Quietè Pubblica, Industrie

#### Capo 1 - Ordine, incolumità e decoro

- Art. 32 - Palchi e baracche
- Art. 33 - Manifestazioni in luogo pubblico
- Art. 34 - Affissione di manifesti
- Art. 35 - Giochi
- Art. 36 - Carovane ambulanti
- Art. 37 - Assembramenti
- Art. 38 - Bambini incustoditi in luoghi pubblici
- Art. 39 - Illuminazione strade private e portici
- Art. 40 - Impianti della pubblica illuminazione
- Art. 41 - Recinzioni di pozzi, cisterne e fontane
- Art. 42 - Insegne, persiane e vetrate
- Art. 43 - Trasporto a braccia di travi, antenne e simili
- Art. 44 - Trasporto di vetri e ferri acuminati
- Art. 45 - Alzamento di oggetti sul suolo pubblico
- Art. 46 - Scalpellini
- Art. 47 - Incudini
- Art. 48 - Merci all'interno dei negozi
- Art. 49 - Tinteggiatura di porte, ringhiere e simili
- Art. 50 - Trasporto di acque gassate
- Art. 51 - Monumenti pubblici e lapidi
- Art. 52 - Latrine e orinatoi
- Art. 53 - Trasporto di panni sporchi
- Art. 54 - Lavaggio di panni sporchi
- Art. 55 - Motocross e simili
- Art. 56- Atti contro il decoro
- Art. 57 - Bagni
- Art. 58 - Lordura suolo da parte di animali

#### Capo 2 - Quietè Pubblica, Industrie

- Art. 59- Impianto industrie rumorose
- Art. 60- Domanda per installazione industriale
- Art. 61- Richiesta di documentazione
- Art. 62- Diniego di licenza
- Art. 63- Combustione e vapori
- Art. 64- Visite e ispezioni
- Art. 65- Orario per attività rumorose
- Art. 66- Strumenti e macchine rumorosi nei cantieri edili e stradali
- Art. 67- Esalazioni
- Art. 68- Rumori nelle abitazioni
- Art. 69- Apparecchi sonori in luoghi pubblici e udibili dall'esterno
- Art. 70- Animali molesti
- Art. 71- Suono di sirene, campane, clacson
- Art. 72- Saracinesche
- Art. 73- Fiere, mercati, sagre e festival
- Art. 74- Rumori per carico e scarico merci
- Art. 75- Trasporto di materiali rumorosi

- Art. 76- Grida di venditori
- Art. 78- Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili
- Art. 79- Gare sportive
- Art. 80- Schettini, trampoli, altre esercitazioni
- Art. 81- Gioco delle bocce

### T I T O L O III

#### Sostanze esplodenti e Infiammabili, Incendi

##### Capo 1 - Sostanze esplodenti

###### Art. 82- Brillamento di mine

##### Capo 2 - Cautele contro gli incendi

- Art. 83 - Licenza e certificato prevenzione incendi
- Art. 84 - Fuliggine
- Art. 85 - Canne da fumo
- Art. 86 - Opere da eseguire
- Art. 87 - Legna e altro materiale infiammabile
- Art. 88 - Lanterne e fienili
- Art. 89 - Fiamme libere, sigarette e simili
- Art. 90 - Incendi

### T I T O L O IV

#### Commercio,Annona,Esercizi Pubblici,Mestieri Ambulanti,Custodia Parcheggi Pubblici.

##### Capo 1 – Esercizi Pubblici,Commercio,Annona

- Art. 91 – Requisiti per l’esercizio
- Art. 92 – Pulizia e illuminazione
- Art. 93 - Bilance, stadere, pesi e misure
- Art. 94 - Quantità e qualità della merce
- Art. 95 - Obbligatorietà della vendita e pubblicità dei prezzi
- Art. 96 - Latte e latterie
- Art. 97 - Pane
- Art. 98 - Salumi, latticini e conserve
- Art. 99 - Carta per avvolgere i commestibili
- Art.100 - Tabelle e prezzi
- Art.101 - Divieto di esposizione
- Art.102 - Carni fresche e congelate
- Art.103 - Trasporto di sostanze alimentari
- Art.104 - Chiusura esterna dei forni
- Art.105 - Mulini

## Capo 2- Venditori Ambulanti

- Art.106 - Obbligo di esibire i documenti che autorizzano alla vendita
- Art.107 - Generi dei quali è consentita la vendita
- Art.108 - Sosta per vendita ambulante
- Art.109 - Intralcio alla circolazione
- Art.110 - Limitazioni alla vendita ambulante
- Art.111 - Carretti a mano

## T I T O L O V

### Oggetti rinvenuti

#### Art.112 - Oggetti rinvenuti

## T I T O L O VI

### Veicoli e animali

- Art.113 - Circolazione,immatricolazioni veicoli
- Art.114 - Trasporto di persone e merci
- Art.115 - Circolazione animali ,armenti, greggi
- Art.116 - Ferri ai cavalli e simili
- Art.117 - Maltrattamento di animali
- Art.118 - Trasporto animali
- Art.119 - Legatura di animali
- Art.120 - Possessori di cani
- Art.121 - Cani di grossa mole
- Art.122 - Cani da caccia e da guardia per giardini, orti, poderi
- Art.123 - Accalappiamento di cani
- Art.124 - Abbandono di veicoli in luoghi pubblici

## T I T O L O VII

### Disposizioni generali

- Art.125 - Autorizzazioni e concessioni
- Art.126 - Osservanza delle norme regolamentari
- Art.127 - Inosservanza delle disposizioni del Sindaco
- Art.128 - Sospensione, revoca e decadenza di autorizzazioni e concessioni
- Art.129 - Sequestri
- Art.130 - Vendita delle cose sequestrate
- Art.131 - Cose sequestrate non suscettibili di vendita
- Art.132 - Stemma civico
- Art.133 - Norme per i passeggeri dei mezzi di pubblico trasporto
- Art.134 - Sanzioni
- Art.135 - Conciliazione in via breve
- Art.136 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art.137 - Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **Suolo pubblico**

#### **C A P O I**

#### **Tutela del suolo pubblico**

##### **Art. 1 - Deposito di materiali**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene, tutte le aree e gli spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ad eccezione di brevi soste per operazioni di carico e scarico.
2. Anche i luoghi privati in vista del pubblico devono essere sempre tenuti in stato di pulizia e di decoro a cura dei proprietari o aventi diritto
3. E' vietato" salva preventiva autorizzazione del Sindaco" effettuare, nei luoghi predetti, il deposito di materiali, quando detto deposito sia in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente.
4. In caso di crolli o franamenti di territorio e di pietrame sul suolo pubblico, i proprietari dei fondi dai quali detto materiale è caduto, devono provvedere all'immediata rimozione del materiale stesso e alla pulizia del suolo.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di piazze o strade private confinanti con le strade pubbliche di provvedere alla pavimentazione o sistemazione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle aree di loro pertinenza, in modo da evitare che da esse si riversino sul suolo pubblico pietrisco, polvere o altro materiale.
6. Le imprese edili devono evitare, con gli accorgimenti ritenuti più idonei, che dai cantieri di lavoro si riversino sul suolo pubblico, in qualsiasi modo, terriccio, fango o altro materiale.
7. I conducenti di veicoli che effettuano il trasporto di materiali o merci devono evitare, con gli accorgimenti più idonei, lo spargimento, anche minimo, di polvere, sabbia o di qualsiasi altro materiale sul suolo pubblico.
8. Particolari cautele devono essere adottate dagli stessi per evitare lo spargimento di materiali intrisi d'acqua o di altri liquidi.
9. I cortili e le aree private destinate ad uso condominiale, non possono essere usate a scopo diverso da quanto previsto dal progetto allegato alla licenza edilizia rilasciata dal Sindaco. E' vietato per qualsiasi motivo precludere agli inquilini le aree ad uso condominiale, anche se la licenza di costruzione è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

##### **Art. 2 – Getto di rifiuti**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 674 del Codice Penale per il getto pericoloso di cose, è vietato lasciar cadere, gettare o depositare sui luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio immondizie o rifiuti di qualsiasi genere – sia solidi che liquidi – anche se allo scopo di fornire alimento agli animali.

##### **Art. 3 – Neve e ghiaccio**

1. Durante e dopo le nevicate i proprietari di immobili devono provvedere ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta di neve o ghiaccioli dalle loro proprietà sui luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. In tempo di gelo, a cura degli stessi proprietari, deve essere provveduto allo spargimento di segatura, sabbia o sale sui luoghi predetti, in modo da impedire lo sdruciolamento.

#### **Art. 4 – Carico, scarico e trasporto merci**

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico e trasporto di merci o di qualsiasi materiale, deve provvedere immediatamente, salvo quanto previsto dal D.P.R. 15.06.1959, n°393e successivamente modificazioni, alla rimozione degli ingombri eventualmente provocati; deve inoltre provvedere a ripristinare la pulizia del suolo, qualora le suddette operazioni ne abbiano provocato la lordura.
2. I veicoli caricati di concime o altre materie luride devono essere muniti di appositi ripari e coperti per eliminare le esalazioni moleste.

#### **Art. 5 – Pubbliche discariche**

1. La pubblica discarica di detriti, pietre e simili deve essere effettuata esclusivamente nelle località consentite e con le cautele espressamente stabilite dal Sindaco .
2. Prima che i veicoli interessati alla discarica riprendano la marcia per le strade cittadine deve essere provveduto alla pulizia delle ruote degli stessi, affinché sia evitata la lordura del suolo pubblico.

#### **Art. 6 – Rami di piante sporgenti su suolo pubblico**

1. I rami di piante collocate all'interno di proprietà private non devono – di norma – sporgere sul suolo pubblico. Quando tale sporgenza possa costituire pericolo o intralcio, i proprietari o aventi diritto devono immediatamente provvedere all'eliminazione di tale pericolo o intralcio.

#### **Art. 7 – Battitura o scuotimento di panni, tappeti e simili**

2. E' vietato battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni, tranne che nei casi e con le modalità sotto indicati e ad eccezione delle abitazioni unifamiliari non prospicienti il suolo pubblico o aperto al pubblico.
  - a) quando le abitazioni siano provviste di terrazzi, soltanto in questi, e, comunque, mai al di fuori del parapetto dei medesimi;
  - b) quando le abitazioni non si trovino nelle condizioni previste dalla precedente lettera a ), dalle finestre prospicienti giardini, distacchi e cortili, ma anche in questo caso solamente da quelle finestre che sono meno in vista dalla pubblica via;
  - c) allorché le abitazioni non si trovano nei casi previsti dalla lettera a ) e b ), dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica, e, fra più strade, su quella di minore importanza.
1. In tutti i casi come sopra previsti le operazioni suddette possono comunque essere effettuate Soltanto dalle ore 8 alle ore 9,30.
1. E' sempre vietato scuotere o spazzolare tappeti, panni e altri oggetti sui pianerottoli o lungo le scale delle abitazioni.

#### **Art. 8 – Stendimento di biancheria**

1. E' vietato stendere biancheria o panni di ogni genere fuori dalle finestre o sui terrazzi prospettanti su vie, piazze pubbliche e luoghi comunque aperti al pubblico, se gli stessi provocano stillicidio sui luoghi sottostanti.
2. E' vietato inoltre stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici.
3. E' vietato, infine, stendere biancheria in prossimità di linee elettriche aeree.

#### **Art. 9 – Battitura di lana e simili**

1. E' vietata la battitura della lana, di grossi tappeti e simili nei luoghi pubblici, salva speciale autorizzazione del Sindaco, nella quale sarà indicato il luogo e l'ora in cui detta operazione potrà svolgersi.

#### **Art. 10 – Spaccatura della legna**

1. Nei luoghi pubblici è vietato segare e spaccare legna.

#### **Art. 11 – Lancio di oggetti**

1. Nei luoghi pubblici è proibito lanciare pietre e altri oggetti atti a offendere.

#### **Art. 12 – Collocamento di vasi, statue e simili**

1. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre e in ogni altra parte esterna delle case e dei muri; stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli e altri oggetti amovibili, senza che gli stessi siano stati convenientemente assicurati trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti a eliminare qualsiasi pericolo di caduta.
2. I giardini pensili, le casse e i vasi con piante debbono inoltre essere muniti di opportuni ripari, atti a raccogliere lo stillicidio prodotto dalle acque piovane o dalla semplice annaffiatura, in modo da evitare molestia o danno al pubblico e agli abitanti dei piani inferiori.

#### **Art. 13 – Canali di gronda e di scolo per acque piovane**

1. Nessun edificio può avere canali di gronda e di scolo per le acque pluviali che spandano sopra luoghi abitati o aperti al pubblico.

#### **Art. 14 – Muri di sostegno dei terrazzi**

1. I muri di sostegno dei terrazzi soprastanti il livello delle strade o piazze pubbliche o dei luoghi aperti al pubblico devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque, provvisti – alla loro base – di cataletto per convogliare le acque stesse nei condotti pubblici sotto il suolo stradale ed essere costantemente conservati in stato di buona manutenzione.

#### **Art. 15 – numerazione civica e targhe varie**

1. Le porte d'accesso alle case di abitazione, agli opifici, agli uffici, agli istituti, ai negozi, ai magazzini, agli esercizi, ecc., devono portare all'esterno una numerazione civica.
2. Le tabelle sono collocate a cura del Comune e le spese sono a carico dei proprietari dei fabbricati.
3. Sono pure a carico dei privati le spese dovute alla rimozione o alla sostituzione delle tabelle deteriorate che hanno subito guasti a causa o per colpa dei proprietari degli edifici o di altre persone.
4. E' fatto divieto ai privati di apporre, togliere, spostare, o, comunque, modificare, le tabelle della civica numerazione senza essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.
5. E' del pari, vietato sporcare, deturpare e danneggiare in qualsiasi modo le tabelle della numerazione civica.
6. La numerazione delle singole unità immobiliari all'interno degli edifici è fatta invece a spese e a cura dei proprietari dei fabbricati.

7. Le targhe viarie sono collocate a cura del Comune è vietato rimuoverle, sporcarle o danneggiarle in qualsiasi modo.

#### **Art. 16 - Nettezza dei cortili, dei portici e delle scale**

1. A cura dei proprietari, amministratori o inquilini i cortili, i portici e le scale di ogni edificio dovranno essere sempre sufficientemente illuminati.
2. Salvo nei casi di occupazione temporanea o straordinaria per restauri, traslochi e simili, i cortili, i portici e le scale di ogni edificio in condominio devono essere inoltre mantenuti sgombri da ogni materiale o veicolo che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio.

#### **Art. 17 - Fontane, vasche lavatoi e simili**

1. E' vietato gettare e, comunque, lasciar cadere nelle fontane o vasche ( sia pubbliche che private ) pietre, detriti o qualsiasi altro oggetto di rifiuto sia solido che liquido.
2. E' consentito immettere giocattoli solo nelle vasche destinate ai giochi dei bambini.
3. Salvo le disposizioni contemplate all'art. 635 del Codice Penale in materia di danneggiamento, è vietato immergersi nelle vasche e nei lavatoi, nonché nelle pubbliche fontane, per lavarsi o immergervi e lavare botti, barili e altri oggetti.
4. E' vietato altresì ' lasciare aperti dopo l'uso i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano muniti di appositi apparecchi di chiusura.
5. E' fatto infine divieto di derivare acqua da lavatoi, fonti ecc. mediante condutture di qualsiasi tipo.

#### **Art. 18 - Segnalazioni stradali e scritte vietate.**

##### **E' vietato :**

1. impedire o diminuire l'efficacia dell'uso o recare in qualunque modo danni agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, alle segnalazioni e targhe stradali;
2. recare danno o imbrattare con scritte, figure e simili segni o in altro modo i muri e i recinti degli edifici pubblici o privati, dei giardini e degli orti, i marciapiedi e i lastrici delle vie e delle piazze, le spalle dei corsi d'acqua e dei ponti, i sedili , le colonne e ciò che, debitamente autorizzato, viene esposto alla vista del pubblico;
3. sradicare o recare danno a piante, siepi, fiori e arbusti nei pubblici passaggi o giardini pubblici

#### **Art. 19 - Getto volantini**

1. E' vietato il getto di volantini, fogli o altri oggetti nelle strade, piazze e aree pubbliche o comunque aperte al pubblico.

#### **Art. 20 - Manutenzione di manufatti stradali di proprietà privata**

1. I guasti che si verificano nei pavimenti, griglie, telai e soffitti dei portici o sui marciapiedi di proprietà privata soggetti a diritto di uso pubblico, devono essere prontamente riparati a cura e spese dei proprietari.



2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole, pozzetti d'ispezione e simili messi in opera sul suolo pubblico.

#### **Art. 21 - Divieto di recinzioni con filo spinato**

1. E' vietato recingere con filo di ferro spinato, a meno di due metri dal suolo, le proprietà private confinanti con le strade o piazze pubbliche o comunque con luoghi aperti al pubblico.

#### **Art. 22 - Viali e giardini pubblici**

##### **Nei viali e giardini pubblici è vietato:**

1. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli di qualsiasi tipo, cavalli o altri animali, eccetto i gatti, i cani e altri animali di piccola mole salvo quanto disposto al successivo punto "g";
2. ostacolare in qualsiasi modo il deflusso o deviare i corsi d'acqua;
3. camminare coricarsi nei luoghi erbosi coltivati, sdraiarsi o sedersi nelle aiuole;
4. sdraiarsi sui sedili od occuparvi più di un posto per persona;
5. lordare i sedili, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, foglie, fiori, frutti; arrampicarsi sulle inferiate;
6. collocare sedie, baracche, panche o altri oggetti simili, fissi o mobili;
- 7.
8. condurre, anche momentaneamente, cani non tenuti al guinzaglio sprovvisti di museruola;
9. rimuovere cartelli, targhe o avvisi posti in opera dal Comune.

## **CAPITOLO. II**

### **OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 23 - Occupazione di suolo e spazi pubblici**

1. Salve le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio, è vietato a chiunque, senza speciali autorizzazioni del Sindaco, occupare con oggetti trasportabili qualsiasi tratto di suolo pubblico o soggetto a diritto di uso pubblico.
2. Sono parimenti vietate, senza la predetta speciale autorizzazione, anche le occupazioni precarie di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico.
3. I divieti di cui ai commi precedenti non si estendono alla seguenti occupazioni momentanee del suolo pubblico effettuate da parte:
4. dei venditori ambulanti, mentre contrattano le cose di cui fanno commercio;

5. di operai addetti alla rimozione di ghiaccioli dalle grondaie e dalle facciate degli edifici, o alla pulizia e piccole riparazioni dei frontali e delle porte d'accesso, delle cancellate e delle decorazioni esterne, quando tali operazioni si effettuano con semplice uso di scale o sgabelli.
6. Le operazioni di cui ai commi a) e b) devono comunque limitarsi al tempo strettamente necessario e non impedire in qualsiasi modo il transito dei veicoli e dei passanti.

#### **Art. 24 - Iscrizioni esposte al pubblico**

1. E' vietato, senza speciale autorizzazione del Sindaco, effettuare e porre in opera: iscrizioni pubblicitarie su tavole, lastre di marmo, plastica o simili all'esterno dei caseggiati e delle botteghe che fronteggiano il suolo pubblico. Chiunque intenda effettuare tali iscrizioni deve preventivamente presentare istanza al Sindaco, correlata da un disegno delle iscrizioni, e ottenere l'autorizzazione, che può essere negata soltanto quando le prescrizioni stesse siano compilate in modo non corretto dal punto di vista linguistico o contengano frasi offensive.

#### **Art. 25 - Tende, insegne, tabelle, mostre e vetrine**

1. E' vietato, senza speciale autorizzazione del Sindaco, il collocamento di tende, insegne, tabelle, iscrizioni o disegni, mostre, vetrine, cartelli, bracci sporgenti con segni rappresentativi d' industrie, lumi, fari, riflettori e simili, anche se la posa in opera degli stessi comporti una sporgenza minima sull'area pubblica dal limite esterno dei muri degli edifici, ai quali le tende, insegne, tabelle e simili sono applicate.
2. In particolare, le tende sporgenti devono essere collocate ad una altezza non inferiore a due metri dal suolo pubblico, misurata dal lembo inferiore, e non debbono occultare, né alterare le linee architettoniche dei fabbricati, a giudizio del Sindaco.
3. Non può essere consentita l'installazione di tende meccaniche fisse, se queste non sono contenute entro gli stipiti delle porte dei negozi o quando non vengono rispettate le norme stabilite, caso per caso, dal Sindaco
4. La sporgenza e la larghezza delle tende sono indicate dal Sindaco di volta in volta, secondo le particolari esigenze delle località e della viabilità e del decoro; comunque, la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30 cm dalla verticale del ciglio del marciapiede.
5. E' vietato spiegare le tende di notte e in caso di pioggia o di forte vento.
6. E' vietato inoltre l'esposizione di tende sporgenti sulle aree pubbliche o aperte al pubblico nelle vie e piazze percorse da veicoli e sprovviste di marciapiede rialzati o quando questi siano di larghezza inferiore a metri uno.
7. La sporgenza delle mostre, vetrine, insegne e simili non può superare i 10 cm.

#### **Art. 26 - Sedili, scalini e altri oggetti sporgenti**

1. Sul basamento degli edifici e lungo i muri adiacenti strade o piazze pubbliche o gravate di diritto di uso pubblico, non si possono collocare sedili, scalini, mensole, banchi, inferriate sporgenti, canali, bracci di ferro o di altro materiale e simili, senza l'autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 27 - Esposizione di merci all' esterno dei negozi**

1. E' vietata l'esposizione di merci all'esterno dei negozi. A richiesta, potrà eccezionalmente essere concessa l'autorizzazione per l'esposizione esterna di merci qualora ricorrano particolari motivi, e sempre che non ostino ragioni di decoro, estetica, igiene e lo consentano le condizioni di viabilità

#### **Art. 28 - Addobbi, festoni, luminarie e striscioni**

1. In tutte le località pubbliche è vietato collocare: addobbi, festoni, striscioni, cartelli, lumi e simili nei seguenti modi :
2. utilizzando sostegni, funi, ammaraggi e installazioni in genere dell'impianto di illuminazione pubblica per il fissaggio di tali oggetti;
3. avvicinandosi con gli stessi a meno di due metri dalle condutture aeree degli impianti suddetti.

#### **Art. 29 - Pulizia delle vetrine**

1. L'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi da parte degli esercenti o dei loro dipendenti per la pulizia delle vetrine, è consentita dalle ore 7 alle ore 9.

#### **Art. 30 - Uso di scale a mano**

1. Nei luoghi di pubblico transito è vietato far uso di scale a mano, salvo che siano custodite alla base da persona idonea e non costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione.
2. E' fatta eccezione per le scale di lunghezza non superiore a m. 2, purché siano convenientemente fermate al suolo in modo che non possano scivolare.

#### **Art. 31 - Concessioni per occupazione suolo e spazi pubblici**

1. Le concessioni per l'occupazioni temporanea di spazi e di aree pubbliche o soggette a diritto di uso pubblico sono rilasciate dal Sindaco e valgono solo per l'uso consentito .
2. Il Sindaco può rilasciarle tenuto conto dell'importanza dei motivi addotti dai richiedenti, nonché dalle speciali esigenze d'igiene, viabilità e sicurezza nonché di decoro delle località nelle quali si richiede di effettuare l'occupazione del suolo pubblico, sempre che i richiedenti provvedano in anticipo al pagamento della tassa stabilita dalle vigenti disposizioni.

3. Le concessioni si intendono a ogni effetto precarie e sempre revocabili a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale.
4. Le concessioni si intendono revocate di pieno diritto quando siano date in gestione a terzi.
5. Indipendentemente dalla revoca, per l'esercizio delle concessioni per l'occupazione di suolo e di spazi pubblici in genere, il Sindaco può, durante il corso di esse, prescrivere altre modalità o condizioni per motivi di sicurezza, igiene, decoro, estetica e di circolazione.
6. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati, nei termini stabiliti, produce la decadenza delle concessioni.

## **TITOLO II**

### **ORDINE, INCOLUMITA', DECORO, QUIETE, PUBBLICA, INDUSTRIE**

#### **CAPITOLO II**

#### **ORDINE, INCOLUMITA', DECORO**

##### **Art. 32 - Palchi e baracche**

1. Salve le disposizioni contenute nel regolamento edilizio, è vietato, senza formale richiesta al Sindaco, erigere palchi, baracche e simili, anche temporaneamente, per feste, spettacoli o qualsiasi altro scopo, sia su aree pubbliche che su quelle private gravate da diritto di uso pubblico
2. Le baracche e i loro annessi e ogni altra costruzione consimile temporaneamente permessa secondo le disposizioni di cui al precedente comma, dovranno essere mantenute, a cura dei concessionari, perfettamente pulite, in ottime condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che di volta in volta stabilirà l'Amministrazione Comunale anche a mezzo di ordini verbali da comunicarsi dagli Agenti Comunali.
3. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto libero e pulito per un raggio di tre metri attorno allo spazio occupato.
4. I concessionari dovranno infine attenersi agli ordini loro impartiti dall'autorità comunale per mezzo dei propri agenti, per motivi di decoro, pubblico interesse, igiene e per evitare ogni turbativa al buon andamento di manifestazioni e simili.

##### **Art. 33 - Manifestazioni in luogo Pubblico**

1. Qualsiasi manifestazione, quali cortei, comizi, funzioni e simili, da svolgersi in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, per la quale deve darsi preavviso ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, dovrà essere regolamentato a cura dei promotori e organizzatori, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Sindaco al fine di non intralciare la circolazione.
2. I promotori e gli organizzatori, nonché tutte le persone che prendono parte o assistono alle suddette manifestazioni, devono attenersi alle disposizioni emanate dal Comune anche verbalmente a mezzo dei propri funzionari o agenti, purché non in contrasto con i principi di legge.
3. La presente disposizione è applicabile a tutte le manifestazioni, anche quando non siano prescritte preventivamente speciali autorizzazioni.

#### **Art. 34 - Affissioni di manifesti**

1. L'affissione dei manifesti, giornali e avvisi in genere è consentita esclusivamente negli appositi spazi stabiliti dalla Amministrazione Comunale.
2. Per la propaganda elettorale dovranno essere osservate le disposizioni previste dalla vigente legislazione in materia.

#### **Art. 35 - Giochi**

1. Sono vietati sul suolo pubblico o aperto al pubblico i giochi e le altre manifestazioni che possono recare danno o molestia nonché intralcio alla circolazione.
2. Sono escluse dal divieto di cui sopra le località per le quali vengono rilasciate speciali autorizzazioni dal Sindaco.

#### **Art. 36 - Carovane ambulanti**

1. E' vietato alle carovane ambulanti di accamparsi o sostare in tutto il territorio comunale, salva preventiva autorizzazione del Sindaco. Se la sosta preventiva è superiore alle 24 ore, l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole Dell'Ufficiale Sanitario per quanto concerne le condizioni di profilassi per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti

#### **Art. 37 - Assembramenti**

1. Sono vietati gli assembramenti che provochino ostacolo alla circolazione veicolare.

#### **Art. 38 - Bambini incustoditi in luoghi pubblici**

1. I bambini di età inferiore ai sei anni non possono essere lasciati incustoditi, da parte di chi ne ha la tutela o vigilanza, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

#### **Art. 39 - Illuminazione strade private e portici**

1. Tutte le strade, piazze e portici di proprietà privata aperti al pubblico situate all'interno dei centri abitati devono essere sufficientemente illuminati, nelle ore notturne, a cura dei rispettivi proprietari, secondo le modalità stabilite volta per volta dal Sindaco sentito il parere della commissione edilizia.

#### **Art. 40 – Impianti della pubblica illuminazione**

1. Salve le disposizioni contenute nell'art.635 del Codice Penale in materia di danneggiamento, è vietato spegnere le lampade facenti parte degli impianti dell'illuminazione pubblica , nonché arrampicarsi sulle colonne di sostegno degli stessi e delle condutture elettriche in genere.

#### **Art. 41 – Recinzione di pozzi , cisterne, fontane.**

1. I pozzi , le cisterne, le fontane e le peschiere dovranno essere muniti di parapetti ; allorché ne siano sprovvisti dovranno essere muniti di portello;, mantenuto chiuso, o di altri idonei ripari atti a impedire le disgrazie.
2. I chiusini e gli sportelli che danno accesso a gallerie o vani posti nel sottosuolo stradale non possono essere aperti se prima non sia stato collocato intorno ai margini dell'apertura , un conveniente riparo che impedisca ogni pericolo o danno alle persone o alle cose.
3. La collazione dei ripari di cui al comma precedente è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco e all'osservanza delle norme, in materia di lavori depositi sulle strade.

#### **Art. 42 - Insegne, persiane e vetrate**

1. Le insegne, persiane e le vetrate delle finestre debbono essere solidamente assicurate in modo che non possono recare danno a persone o a cose.
2. Le persiane, quando sono aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno fisso e sicuro.

#### **Art. 43 - - trasporto a braccia di travi, antenne e simili**

1. Le travi, antenne le aste metalliche e simili oggetti, allorquando siano di lunghezza superiore a 4 metri e trasportati a braccia, devono essere affidate a non meno di due persone, una per ogni estremità.

#### **Art. 44 - Trasporto di vetri e ferri acuminati**

1. Il trasporto di vetri che superino la lunghezza di 50 cm deve essere effettuato in appositi telai che ne proteggano i margini.
2. Il trasporto di ferri acuminati non potrà essere eseguito se all'estremità degli stessi non saranno stati collocati ripari atti ad evitare qualsiasi danno a persone o cose

#### **Art. 45 - Sollevamento di oggetti su suolo pubblico**

1. E' vietato innalzare o calare sul suolo pubblico, per introdurlo nelle abitazioni o asportarlo dalle stesse attraverso finestre terrazzi ecc. prospettanti su suolo pubblico, qualsiasi oggetto e materiale che possa costituire, in caso di caduta, pericolo per la pubblica incolumità.

2. Tali operazioni possono essere effettuate soltanto dopo preventiva autorizzazione del Sindaco e con le modalità prescritte dallo stesso.

#### **Art. 46 - Scalpellini**

1. Gli scalpellini, quando lavorano sul suolo pubblico o aperto al pubblico, devono collocare reti metalliche o altri idonei ripari, atti ad impedire che le schegge feriscano i passanti o rechino danni alle cose
2. Analoghe cautele debbono essere usate dai proprietari di laboratori di tagliapietre, e simili, quando le loro officine siano aperte verso luoghi di pubblico passaggio.

#### **Art. 47 - Incudini e saldatrici ad arco**

1. Le incudini devono essere collocate nell'interno delle officine, a distanza non inferiore a metri uno dalla porta d'ingresso.
2. Durante le operazioni di saldatura ad arco, ove è possibile è richiesta la presenza di uno schermo atto a difendere il pubblico passaggio dalle vampate prodotte dall'arco voltaico.

#### **Art. 48 - Mercì all'interno dei negozi**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene relative ai negozi di genere alimentare, tutte le merci che possono facilmente insudiciare devono, all'interno dei negozi, essere sistemate in modo da non arrecare danno alle persone.
2. Le stesse disposizioni si applicano agli strumenti e oggetti in genere che possono insudiciare o, comunque, recare danno alle persone.

#### **Art. 49 - Tinteggiature di porte, ringhiere e simili**

1. Chiunque provveda alla tinteggiatura di pareti, porte, ringhiere, pali, sedili o altri oggetti con i quali il pubblico può venire in contatto, deve segnalare il pericolo per mezzo di un sufficiente numero di cartelli con la dicitura "colore fresco" o altra equivalente.

#### **Art. 50 - Trasporto di acqua gassate**

1. I veicoli aperti adibiti al trasporto di sifoni con acqua di selz o altri liquidi gassosi devono essere muniti di copertura idonea a evitare qualsiasi danno alla pubblica incolumità in caso di accidentali esplosioni dei recipienti trasportati.

#### **Art. 51 - Monumenti pubblici e lapidi**

1. E' proibito sporcare o danneggiare in qualsiasi modo i monumenti pubblici e le lapidi.

#### **Art. 52 - Latrine e orinatoi**

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato soddisfare i bisogni fisiologici fuori dalle latrine e dagli orinatoi.
2. E' vietato imbrattare o guastare in qualsiasi modo le latrine, gli orinatoi pubblici e gli oggetti facenti parte degli stessi.

#### **Art. 53 - Trasporto di panni sporchi**

1. Ferme restando le disposizioni riguardanti l'igiene e la sanità pubblica, la biancheria e i panni sporchi non possono essere trasportati per le pubbliche vie se non diligentemente avvolti in tele impermeabili.

#### **Art. 54 Lavaggio di panni sporchi**

1. La lavatura dei panni e della biancheria non è consentita nelle fontane e vasche pubbliche.

#### **Art. 55 - Motocross e simili**

1. In tutto il territorio comunale è vietato l' esercizio del motocross e di analoghe corse campestri fuoristrada con veicoli a motore, salvo che su percorsi all'uopo regolarmente autorizzati.

#### **Art. 56 - Atti contro il decoro**

1. Contro il decoro Nelle strade, nelle piazze e in tutti i luoghi di pubblico transito è vietato tenere atteggiamenti scomposti o di ostacolo o pericolo alla circolazione

#### **Art. 57 - Bagni**

1. E' proibito bagnarsi nei luoghi interdetti con appositi cartelli, nonché nel corso di tutto il torrente Secca e nei tratti a monte delle prese degli acquedotti dei torrenti Pernecco e Valleregia.

#### **Art. 58 - Lordura suolo da parte di animali**



1. I proprietari o i custodi di cani o altri animali condotti al guinzaglio sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i suoi escrementi sui marciapiedi o sotto i portici o comunque lorde le sedi stradali riservate al pubblico passaggio pedonale.

## **CAPITOLO II**

### **QUIETE PUBBLICA - INDUSTRIE**

#### **Art. 59 - Impianto industrie rumorose**

1. Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose gli interessati dovranno ottenere preventiva concessione del Sindaco il quale, nel concederla, determinerà tutte le modalità che occorrono, salvo la competenza del Ministero della Industria e del Commercio, della Regione Liguria, dell'Autorità di P. S. e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con il divieto però di concessione di licenza per industrie petrolifere e derivati, che costituiscono seria preoccupazione per la salute pubblica, quali raffinerie e simili o altre ritenute nocive.

#### **Art. 60 - Domanda per l'installazione industriale**

1. La domanda per ottenere la predetta concessione deve indicare l'industria che si vuole impiantare, la località prescelta, le macchine da installare e il loro tipo, la potenza singola e quella complessiva e deve inoltre contenere la descrizione generale dell'impianto.
2. Tale domanda deve essere fatta anche quando l'autorizzazione dell'esercizio compete, per legge, ad altre autorità.

#### **Art. 61 - Richiesta di documentazione**

1. Il Sindaco potrà richiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonché la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue allo stesso per un raggio di metri 100.
2. Il procedimento indicato dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta regolare licenza.

#### **Art. 62 - Diniego di licenza**

1. Il Sindaco potrà negare la concessione o subordinarla caso per caso all'osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia recato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonché alla prossimità di scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali e uffici pubblici.

#### **Art. 63 - Combustione e vapori prodotti da industrie**

1. I prodotti della combustione, anche di piccoli fuochi, dovranno essere portati tre metri al di sopra dei tetti dei fabbricati che si trovano nel raggio di m.50, per un'altezza sufficiente atta a non recare molestia.
2. Analogamente si dovrà provvedere per lo scarico dei vapori e di ogni altra molesta o perniciosa esalazione, polvere compresa.
3. Al Sindaco è riservata la facoltà di ingiungere che tali condotti abbiano altezze ritenute necessarie per speciali circostanze.
4. E' altresì riservata al Sindaco la facoltà di concedere, caso per caso eventuali riduzioni.

#### **Art. 64 - Visite e ispezioni**

1. Allo scopo di curare l'osservanza delle disposizioni regolamentari, i funzionari e gli Agenti Municipali possono sempre procedere a visite, ispezioni e controlli negli impianti e negli esercizi industriali.

#### **Art. 65 - Orario per le attività rumorose**

1. L'esercizio di industrie, professioni o mestieri rumorosi di cui all'art.66 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n° 773, e successive modificazioni, è permesso soltanto:
  - a) dalle ore 8 alle ore 20.
2. A titolo esemplificativo sono da considerarsi rumorosi il mestiere di fabbro, del caldaio, del lattoniere, del falegname, del materassaio e simili, nonché tutti gli altri mestieri e industrie che per l'azione di macchine o motori, oppure per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia.
3. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono punibili a termini dell'ultimo capoverso dell'art.659 del Codice Penale.
4. Comunque, dalle ore 23 alle ore 8 l'uso degli strumenti e apparecchi rumorosi deve essere regolato in modo che nessun suono o rumore si propaghi nelle abitazioni vicine, e, se necessario, sospeso.
5. Il Sindaco, tuttavia, potrà autorizzare, in caso di particolari e comprovate esigenze ( sempre che sussistano le necessarie condizioni ), deroghe agli orari suddetti, ma potrà anche ordinare ulteriori restrizioni, senza pregiudizio di altri provvedimenti quando i rumori provocati dalle predette attività possono riuscire particolarmente molesti.

#### **Art. 66 - Strumenti e macchine rumorose nei cantieri**

1. Nei cantieri di lavoro il Sindaco può disciplinare l'uso di strumenti o macchine che producono suoni o rumori che, per la loro continuità o tonalità, siano tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica.

2. Non sono in ogni caso tollerati rumori di livello tale da determinare nell'interno delle abitazioni, a finestra aperta, letture sul misuratore di livello sonoro ( fonometro ) superiori di tre decibel rispetto al livello rumore di fondo della zona.
3. Si intende per “ rumore di fondo “ la rumorosità dovuta alle normali attività lavorativa propria del nucleo abitativo ove avviene la misurazione con esclusione dagli impianti o macchine da controllare, o che abbiano formato oggetto di precedenti autorizzazioni, e, come tali, funzionanti.
4. Le misurazioni dovranno essere effettuate con fonometro normalizzato ( norme CEI – ASA ) e utilizzando la curva di ponderazione A, B, C adeguata al livello sonoro del rumore da misurare.
5. L' orario di attività dei cantieri suddetti – specialmente quando fanno uso di macchine ( martelli pneumatici, compressori, impastatrici, ecc. ) – è regolato volta per volta tenendo conto delle condizioni ambientali della zona in cui si trovano i cantieri stessi.
6. Peraltro, quando l'attività dei cantieri o di altri impianti sia richiesta da particolari urgenti ragioni riguardanti l'incolumità pubblica o l'igiene, nonché la pubblica utilità o comunque in accertati casi di necessità che rendono opportuno il funzionamento degli impianti suddetti anche oltre l'orario, il Sindaco potrà eccezionalmente autorizzare deroghe, di carattere contingente e temporaneo, relativo tanto all'orario che ai limiti del livello del rumore come sopra stabiliti.

#### **Art. 67 - Esalazioni**

1. Fermo restando le disposizioni regolanti le industrie insalubri e pericolose è vietato provocare qualunque esalazione che, spandendosi nell'aria, arrechi danno o molestia.
2. Se le esalazioni dipendessero da cause di forza maggiore, è fatto obbligo a chi di dovere di provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

#### **Art. 68 - Rumori nelle abitazioni**

1. Nelle abitazioni è vietato provocare rumori molesti o incomodi al vicinato.
2. L'uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato, in maniera da non arrecare molestia ai condomini e ai vicini.
3. Non sono in ogni caso tollerati, dalle ore 8 alle ore 23, rumori di livello tale da determinare nell'interno delle abitazioni – sia a finestre aperte che chiuse – letture sugli apparecchi di cui all'articolo precedente superiori di 3 decibel rispetto al livello dei rumori di fondo della zona ( intesi come indicato nel precedente art.66 ); la stessa tolleranza massima di 3 decibel è stabilita anche rispetto al rumore di fondo notturno nelle ore di riposo, ossia dalle 23 alle 8.

#### **Art. 69 - Apparecchi sonori in luoghi pubblici o udibili dall'esterno**

1. E' vietato, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, l'uso di apparecchi sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta.
2. Sono sempre vietati l'installazione e l'uso di apparecchi sonori all'esterno degli edifici senza l'autorizzazione del Sindaco e, comunque, dalle ore 23 alle ore 8. L'uso di apparecchi sonori all'interno di negozi, esercizi pubblici e simili è consentito quando non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato.
3. Sono consentiti inoltre gli annunci relativi a riunioni, conferenze, comizi, ecc. ,con le seguenti limitazioni:

- a) l'uso di altoparlanti non deve protrarsi più di un'ora per ogni singola manifestazione autorizzata;
- b) i veicoli muniti di altoparlanti non devono eseguire l'annuncio più di 3 volte nella stessa strada o piazza;
- c) gli altoparlanti, in ogni caso, devono essere usati a volume moderato e, comunque il loro livello sonoro non deve superare gli 80 decibel nel raggio massimo di m.3;
- d) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;
- e) devono essere escluse le trasmissioni nelle cosiddette "ore di punta"; pertanto, nei giorni feriali, esse possono essere consentite soltanto fra le ore 9 e le ore 12 e fra le ore 16 e le ore 18.

#### **Art. 70 - Animali molesti**

- 1. Nei centri abitati del Comune è vietato la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini, cantine e simili, di cani o di altri animali che abitualmente disturbino, con insistente e prolungati latrati, con guaiti e altrimenti – specialmente durante la notte – la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, per l'ordine e per il decoro.
- 2. In caso di permanenza, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari debbono evitare, con gli accorgimenti più opportuni, che eventuali stillicidi o lordure rechino danno o molestia ai passanti o agli inquilini dei piani inferiori.
- 3. Gli Agenti Comunali sono incaricati, oltre che di accertare le contravvenzioni a carico dei proprietari o detentori degli animali suddetti, di diffidarli ad allontanare gli animali stessi o metterli in condizioni di non disturbare. Se, malgrado la diffida, il disturbo continua a verificarsi, il Sindaco ordina il sequestro degli animali e il loro ricovero a spese dei contravventori.

#### **Art. 71 - Suono di sirene,campane,clacson**

- 1. L'intensità e le durata del suono delle campane e delle sirene devono essere tali da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.
- 2. E' comunque vietato azionare sirene dalle ore 0 alle ore 7, fatta eccezione per quelle installate sugli automezzi che svolgono servizio pubblico di emergenza.
- 3. E', del pari, vietato l'uso dei clacson da parte dei veicoli se non per segnalazioni strettamente connesse con la circolazione stradale.

#### **Art. 72 Saracinesche**

- 1. In qualsiasi ora del giorno, e in modo particolare dalle ore 21 alle ore 7, la chiusura o apertura di porte saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie a tutelare la quiete pubblica.
- 2. E' fatto obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere queste ultime e i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso d'uso.

#### **Art. 73 - Fiere,mercati,sagre e festival**

- 1. In occasione di mercati, fiere, sagre e festival i commercianti ambulanti non potranno occupare alcun posto riguardante suolo pubblico se non con il permesso del Comune, e solo nei luoghi dallo stesso destinati a tale scopo, contro pagamento della tassa appositamente determinata.

2. Nella disposizione del bestiame, dei banchi e delle merci deve essere sempre lasciato libero uno spazio per il transito dei pedoni e dei veicoli e per l'accesso a case, negozi, opifici e magazzini.
3. Sui mercati, sulle fiere, nelle sagre e nei festival è vietato ostacolare la circolazione vagando con veicoli o animali o con grandi tavole, ceste, recipienti e simili oggetti ingombranti, tollerandosi – al più – la cassetta o la cesta portatile al braccio di una persona sola.
4. Durante lo svolgimento di fiere, mercati, sagre, festiva e altre manifestazioni del genere, che avvengano entro l'abitato, l'uso di strumenti musicali, sirene, megafoni, non che di qualsiasi altro strumento che possa arrecare, in qualunque modo, disturbo alla quiete del vicinato, deve essere moderato e vietato dalle ore 1 alle ore 7.
5. Durante lo svolgimento di festival è consentito l'uso di megafoni soltanto per dare brevi avvertimenti al fine di evitare eventuali pericoli. In occasione di ricorrenze di particolari importanza, l'uso di megafoni può essere consentito, su autorizzazione del Sindaco, non oltre le ore 1.

**Art. 74 - rumori per carico e scarico merci.**

1. Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico merci o altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la quiete pubblica.

**Art. 75 - Trasporto di materiale rumorosi**

1. Il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche e altri oggetti rumorosi deve essere effettuato in maniera da attenuare quanto più è possibile il rumore che ne derivi.
2. Chi effettua il trasporto degli oggetti su indicati deve quindi adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.

**Art. 76 - Grida di venditori**

1. Ai venditori ambulanti e a quelli che effettuano la vendita all'interno di locali aperti al pubblico è fatto espresso divieto di recare molestia ai passanti e al vicinato con grida o gesti aventi lo scopo di attirare l'attenzione sulla loro attività.

**Art. 77 - Suonatori ambulanti**

1. L'esercizio del mestiere di suonatore ambulante è consentito previa autorizzazione del Sindaco.

**Art. 78 - Spettacoli, vetrine animate, vendita e simili**

1. Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, vendite, aste, proiezioni o esporre avvisi di risultati sportivi e simili, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando così la formazione dei crocchi di clienti o spettatori, deve ottenere apposita autorizzazione del Sindaco, che può negarla quando gli assembramenti che ne conseguono recano intralcio alla circolazione in genere.

#### **Art. 79 - Gare sportive**

1. Salvo quanto previsto dall'art.9 del vigente D.P.R. sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R 16.6.1959, n. 393, e successive modificazioni, è vietato effettuare sulle strade e piazze soggette a diritto di uso pubblico, gare velocipedistiche o altre gare senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 80 - Schettini, trampoli e altre esercitazioni**

1. E' vietato, sul suolo pubblico o soggetto a diritto di uso pubblico, l'uso di schettini, trampoli e altri mezzi di deambulazioni.
2. Negli stessi luoghi è anche vietato compiere esercitazioni o addestramenti sulla neve o sul terreno coperto di ghiaccio, con o senza sci o pattini.
3. Il Sindaco potrà – quando non ostino motivi di circolazione – autorizzare l'uso di trampoli in occasione di particolari manifestazioni pubblicitarie o altre.

#### **Art. 81 - Gioco delle bocce**

1. Il gioco delle bocce, se effettuato nelle immediate vicinanze delle abitazioni, non potrà essere protratto oltre le ore 23.
2. Il Sindaco può consentire la protrazione di tale orario, imporre ulteriori limitazioni o addirittura vietare tale gioco nelle località in cui questi provvedimenti siano ritenuti opportuni.

### **T I T O L O I I I**

#### **SOSTANZE ESPLODENTI E INFIAMMABILI**

#### **I N C E N D I**

#### **C A P I T O L O 1**

#### **SOSTANZE ESPLODENTI**

#### **Art. 82 - Brillamento di mine**

1. Fermo restando le disposizioni di legge per la fabbricazione, detenzione e commercio di sostanze che presentano pericolo di scoppio e incendio, in tutto il territorio comunale è vietato esplodere mine senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, in aggiunta alla prescritta licenza dell'Autorità di P.S. a termini delle norme vigenti.

### **C A P I T O L O I I**

#### **CAUTELE CONTRO GLI INCENDI**

### **Art. 83 - Licenza e certificato prevenzioni incendi**

1. Salvo quanto disposto agli artt. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, n. 773 e del relativo Regolamento 6.5.1940, n. 635, nonché della legge 27.12.1941 n. 1570, della legge 13.5.1961 n. 469, e delle legge 26.7.1965 n.966 sui servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi, coloro che detengono o lavorano o esercitano comunque attività previste nell'allegato al decreto interministeriale interno e industria/commercio 27.9.1965, n. 1973, debbono munirsi di speciale licenza comunale da ottenersi previa richiesta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova del certificato di prevenzione incendi e relativo rilascio dello stesso.
2. Per il deposito, uso, manipolazioni di sostanze per le quali siano emanati speciali regolamenti – quali celluloidi, carburo di calcio, ecc. – si richiamano le speciali norme che si intendono integralmente riportate nel presente regolamento.
3. Occorrendo tenere depositi e magazzini di tali materie, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del regolamento sopra indicati nonché a quella di cui al D.M. Interno 31.7.1934 portante “ Norme di sicurezza per gli stabilimenti, depositi, impiego e trasporto di oli minerali “.

### **Art. 84 - Fuligine**

1. Il proprietario di casa o l'inquilino, a seconda delle consuetudini e salvo particolari accordi, deve provvedere a far togliere la fuliggine, almeno una volta l'anno, dal camino e dal canale di fumo, potendo provvedervi, in caso di inottemperanza, il Sindaco osservando le disposizioni dell' art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4.2.1915, n. 148 e successive modificazioni.

### **Art. 85 - Canne da fumo**

1. Ogni locale in cui abitualmente si faccia uso del fuoco, dev'essere munito di canne da fumo per l'immissione e la conduzione del fumo sopra il tetto; ove queste si trovassero vicine ad altre case o altre abitazioni con finestre le stesse canne dovranno distare in modo che le abitazioni vicine non abbiano danno o incomodo.

### **Art. 86 - Opere da eseguire**

1. I proprietari di case, opifici e negozi potranno essere obbligati a eseguire quelle opere di riforma ai loro fabbricati che siano riconosciute necessarie per rimuovere il pericolo d'incendio. In caso di inadempienza il Sindaco potrà procedere d'ufficio come al precedente art.84.

### **Art. 87 - Legna e altro materiale infiammabile**

1. E' severamente vietato immettere nelle canne fumarie travi o altri sostegni che possono facilmente incendiarsi.
2. E' proibito accatastare legna, paglia, fieno o altre materie facili a prendere fuoco vicino ai camini o ad altri posti pericolosi per l'incendio, nonché accendere fuochi vicino all'abitato.
3. E' altresì vietato accatastare nei magazzini fieno in stato verde e tale che possa facilmente produrre autocombustione.
4. E' vietato accatastare bombole di gas liquefatto – piene o vuote – in luoghi accessibili al pubblico.

**Art. 88 - Lanterne e fienili**

1. E' proibito portare o tenere lanterne che non siano chiuse fra vetri nelle stalle, nei fienili e nei luoghi dove sono riposti la legna, il carbone, la paglia e altre materie combustibili.
2. Negli stessi luoghi è anche vietato fumare.
3. I locali soprastanti tali depositi non dovranno contenere materie facilmente infiammabili.

**Art. 89 - Fiamme libere, sigarette e simili**

1. E' assolutamente vietato:
  - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche di luoghi aperti;
  - b) riscaldare la cera naturale e artificialmente, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamme libere o focolai; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
  - c) fare uso del fuoco in locali che non siano provvisti di condotte del fumo;
  - d) rifornire di alcool, petrolio o benzina le lampade e i fornelli mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere;
  - e) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi, sigarette e altri oggetti in combustione.

**Art. 90 - Incendi**

1. In caso di incendio tutti coloro che accorrono sul luogo del sinistro sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per l'estinzione, coadiuvando il Corpo dei Vigili del Fuoco.
2. I Vigili del Fuoco e gli Agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per l'estinzione e i rispettivi proprietari o inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi, fontane e sorgenti.
3. E' fatto obbligo, inoltre, di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei Vigili del Fuoco quegli utensili che possono contribuire allo spegnimento dell'incendio, salvo il diritto conseguire – dal proprietario del locale o degli oggetti incendiati – il risarcimento per il consumo o del danno che gli utensili dovessero subire.

**T I T O L O I V**

**COMMERCIO, ANNONA, ESERCIZI PUBBLICI, E MESTIERI AMBULANTI**

**C A P I T O L O I**

**ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, ANNONA**



#### **ART. 91 - Requisiti per l'esercizio**

1. Per l'esercizio del commercio fisso o ambulante oltre a quando previsto dalle leggi di pubblica sicurezza si richiamano le disposizioni delle leggi 11 Giugno 1971 n. 426 e legge 19 Maggio 1976 n.398.

#### **Art. 92 - Pulizia, illuminazione**

1. Gli esercizi pubblici devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti e sufficientemente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Ciò valga specialmente per i panettieri, per i negozi di generi alimentari, i pizzicagnoli, pasticceri, albergatori, osti, trattori, ecc.
2. Nei localini vendita non si devono eseguire operazioni che non abbiano stretta attinenza con l'esercizio e possano riuscire moleste o ripugnanti.
  
3. Nei pubblici esercizi è vietata la somministrazione di cibi agli animali nelle stesse stoviglie in uso per persone.

#### **Art. 93 - Bilance, stadere, pesi e misure**

1. Le bilance, le stadere con i relative pesi e le misure che servono alla vendita debbono essere ben puliti, collocati in luogo bene esposto alla luce e sotto gli occhi del compratore, ordinariamente ad altezza dal suolo non superiore a m.1,30 e in regola con il bollo di verifica dell'ufficio metrico e del saggio.
2. Le bilance, quando non sono usate, o subito dopo l'uso, debbono essere liberate da ogni peso e da ogni merce, cosicché dall'equilibrio dei due piatti possa essere sempre rilevata la regolarità del funzionamento delle bilance stesse.

#### **Art. 94 - Quantità e qualità della merce**

1. I commercianti che vendono merci di qualsiasi genere confezionate in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso o misura della merce che esso contiene e la qualità di essa.

#### **Art. 95 - Obbligatorietà della vendita e pubblicità dei prezzi**

1. Gli esercenti non possono rifiutarsi di vendere i generi che a tale scopo sono esposti al pubblico nelle vetrine o nell'esercizio, per i quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi a termini del R.D.I. 11.1.1923, n.138.

#### **ART. 138 - Latte e latterie**

1. Salvo quanto disposto dall'art. 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 ( così modificato dall'art. 14 della legge 30.4.1962, n. 283 ) e dall'art. 11 del Regolamento 9.5.1929 n. 994 sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, le persone addette alla vendita devono essere vestite con decenza, pulite e immuni da malattie contagiose o che ne rendano l'aspetto ripugnante.

#### **Art. 97 - Pane**

1. La confezione del pane deve essere effettuata nelle forme e qualità e modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge; la vendita deve essere fatta sempre a peso.

#### **Art. 98 - Salumi, latticini e conserve**

1. I commestibili che non possono essere lavati prima di essere consumati ( quali i salamini, i latticini, le conserve e simili ) devono essere tenuti costantemente coperti e riparati dalla polvere e dagli insetti.

#### **Art. 100 - Tabelle prezzi**

1. Il Sindaco, quando lo richiedano speciali circostanze, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari – oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi – debbano anche tenere esposte alla vista di tutti apposite tabelle, indicanti la qualità e i prezzi dei generi che essi pongono in vendita.

#### **Art. 101 - Divieto di esposizione**

1. E' vietato esporre al di fuori dei negozi bestie macellate o parti di esse, generi di salumeria e quant'altro possa sporcare i passanti o il suolo pubblico.

#### **Art. 102 - Carni fresche e congelate**

1. Per le vendite di carni fresche o congelate si richiama l'obbligo imposto dall'art.6 del R.D.L. 26.9.1930, n. 1458, l'osservanza delle disposizioni portate all'art. 29 e seguenti del Regolamento 20.12.1928, n. 3298, sulla vigilanza sanitaria delle carni, nonché le norme del vigente Regolamento.

#### **Art. 103 - Trasporto sostanze alimentari**

1. Il trasporto delle sostanze alimentari, e specialmente delle carni e del pane, dev'essere fatto in modo che le sostanze stesse restino perfettamente coperte e riparate, come prescritto al precedente art. 98.

#### **Art. 104 - Chiusura esterna dei forni**

1. E' severamente proibita la chiusura dall'esterno dei locali dove si trovano i forni durante tutto il tempo in cui questi restano accesi.

#### **Art. 105 - Mulini**

1. L'impianto e il funzionamento dei mulini per la macinazione dei cereali sono subordinati alle norme della legge 7.11.1949, n. 857.

2. I mulini debbono essere mantenuti costantemente servibili e puliti, avere la stadera per uso di coloro che vogliono servirsene prima e dopo i macinati i propri cereali, in regola con il bollo di verifica dell'Ufficio metrico.
3. Il mugnaio deve tenere distinti i cereali di diversi proprietari.
4. Ai mugnai è fatto divieto di bagnare o alterare in qualsiasi modo i cereali loro affidati e le loro farine che ne risultano. <essi devono, tenerli riparati dall'umido, così nel trasporto come nei mulini.

## **CAPITOLO II**

### **VENDITORI AMBULANTI**

#### **Art. 106 - Obbligo di esibire i documenti che autorizzano alla vendita**

1. I titolari di licenze per la vendita ambulante o per l'esercizio di mestieri girovaghi, nonché il loro coadiutori, debbono essere sempre muniti dei documenti relativi e sono obbligati a esibirli a richiesta degli agenti comunali o degli agenti della forza pubblica.

#### **Art. 107 - Generi dei quali è consentita la vendita**

1. E' consentita la vendita ambulante soltanto dei generi indicati nella licenza.

#### **Art. 108 - Sosta per vendita ambulante**

1. I venditori ambulanti non possono sostare nelle pubbliche strade e piazze se non per il tempo strettamente necessario a effettuare la vendita.

#### **Art. 109 - Intralcio alla circolazione**

1. Non è consentito ai venditori ambulanti l'esercizio della loro attività, quando la presenza degli stessi possa provocare intralcio al libero transito o recare molestia.
2. Essi debbono, in tal caso, allontanarsi su semplice invito degli agenti comunali o della forza pubblica.

#### **Art. 110 - Limitazioni alla vendita ambulante**

La vendita ambulante di qualsiasi merce o derrata è vietata a distanza minore di:

- a) 150 metri dagli ospedali e dalle scuole.
- b) 100 metri dai mercati.
- c) 50 metri dai negozi in cui viene effettuata la vendita di merci e derrate congeneri.
- d) 5 metri dagli sbocchi delle strade.

Le suddette disposizioni non si applicano ai venditori che posteggiano nell'ambito di mercati comunali, siano essi al coperto o su suolo pubblico.

**Art. 111 - Carretti a mano**

1. I carretti a mano adibiti alla vendita ambulante devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di pulizia e avere le ruote gommate.

**TITOLO V**

**OGGETTI RINVENUTI**

**Art. 112 - Oggetti rinvenuti**

I proprietari di oggetti, di somme di denaro o di valori in genere, trovati e depositati presso gli uffici comunali ai sensi dell'art. 927 e seguenti del Codice Civile, al momento del ritiro degli stessi sono tenuti al pagamento del diritto fisso di Euro ----- a titolo di rimborso spese di registrazione e di involucro.

Indistintamente per tutti gli oggetti, somme di denaro o valori in genere, ritirati, dovranno essere inoltre corrisposti al comune i diritti annui di custodia come in appresso;

- Euro -----per valori non superiori a Euro -----.
- 5% per valori compresi fra Euro ----- e Euro -----.
- 3% per la parte di valori eccedenti gli Euro -----.

Ma, in ogni caso, i diritti di cui sopra non potranno eccedere la somma complessiva di Euro -----.

I diritti di cui al secondo comma del presente articolo sono indivisibili se dovuti per valori che non superano i ----- --Euro; essi devono essere quindi riscossi integralmente qualunque sia il periodo di tempo – inferiore ad un anno – durante il quale gli oggetti, somme di denaro o valori in genere vengono custoditi dal competente ufficio comunale.

Per i valori, invece, che superano l'importo complessivo di Euro ----- viene diviso in dodicesimi e riscosso in ragione di un dodicesimo per mese o frazione di mese di custodia.

Per gli animali rinvenuti è dovuto il rimborso delle spese di mantenimento e di custodia, oltre al diritto sopra stabilito e calcolato in relazione al valore dell'animale.

Allo scadere del termine di cui all'art. 929 del Codice Civile, se il rinvenitore ritira, entro due mesi dall'avviso che gli è stato notificato, la cosa o l'animale da lui rinvenuti, è tenuto al pagamento dei diritti di cui ai precedenti commi; se, invece, non li ritira entro detto termine il Comune procede d'ufficio all'alienazione dagli stessi e all'incameramento del ricavo. Le somme di denaro non ritirate dal rinvenitore entro lo stesso termine di due mesi dalla data dell'apposito avviso espressamente notificatogli, vengono senz'altro incamerate dal Comune.

**TITOLO VI**

**VEICOLI ED ANIMALI**

**Art. 113 - Circolazione, immatricolazione veicoli**

1. Per l'immatricolazione, la circolazione, i tipi e l'uso di veicoli si richiamano le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvata con D.P.R. 15/06/1959 n° 393 e successive modificazioni, nonché il Regolamento di esecuzione del predetto T. U., approvato con D.P.R. 30/06/1959, n° 420.

**Art. 114 - Trasporto persone e merci**

1. Per il trasporto delle persone e delle merci non si possono adoperare veicoli che, per vizio di costruzione o vetustà, siano pericolosi. Al riguardo valgono le norme di cui al T.U. 15/06/1959 393 e successive modificazioni.

**Art. 115 - Circolazione animali, armenti e greggi.**

1. Per la circolazione degli animali, armenti e greggi si richiamano gli articoli 130 e 131 del T. U. 15/06/1959, n° 393.

**Ar. 116 - Ferri ai cavalli e simili**

1. E' assolutamente proibito ferrare cavalli, buoi, muli, asini, sulle strade o piazze pubbliche.

**Art. 117 - Maltrattamento di animali**

1. E' proibito maltrattare o percuotere animali o assoggettarli a fatiche eccessive, anche in relazione alla loro età e alla natura e pendenza delle strade.
2. L' uccisione del pollame sul mercato deve compiersi in modo che non sia visibile al pubblico e non costituisca atto di malvagità
3. E' vietato lanciare sassi contro i piccioni, molestarli o catturarli, così' come è vietato prendere o distruggere i nidi degli uccelli.

**Art. 118 - Trasporto di animali**

1. Il trasporto e l' invio degli animali al macello non deve aver luogo con sistemi che comportino strazio o sevizie.
2. Il carico e lo scarico di animali trasportati sui veicoli deve eseguirsi con piano inclinato, essendo assolutamente vietato gettarli dai veicoli al suolo.
3. Gli animali caricati sui veicoli devono essere caricati in modo da non arrecare loro sofferenza.
4. Il trasporto di animali claudicanti, feriti o ammalati deve essere effettuato con speciali mezzi idonei.

### **Art. 119 - Legatura di animali**

1. La legatura degli arti di piccoli animali caricati sui veicoli deve essere effettuata a mezzo di fettuccia anziché di corda rotonda, e gli animali stessi debbono essere caricati in modo da rimanere adagiati interamente sul mezzo di trasporto.
2. Nei luoghi di mercato i predetti animali, convenientemente assicurati, non devono essere abbandonati sul terreno nudo, specie se bagnato o fangoso.
3. Occorrendo pesarli, l'operazione va fatta secondo i suggerimenti della zoofilia, risparmiando loro inutili sofferenze.

### **Art. 120 - NORME PER I POSSESSORI DI CANI**

- a) E' vietato condurre o lasciar vagare cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate se non al guinzaglio;
- b) È vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini, negli spazi annessi alle scuole e in tutte le aree regolamentate da apposita segnaletica;
- c) Il Comune con specifica ordinanza potrà stabilire di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani;
- d) I cani di grossa taglia devono essere condotti al guinzaglio ,muniti di museruola, affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale;
- e) La museruola deve essere di tipo a cestello in materiale solido adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere;
- f) Il cane che sebbene munito di museruola riuscisse a mordere sarà considerato agli effetti del presente regolamento come se ne fosse privo;
- g) Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti ai ciechi ed ai disabili;
- h) Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà, devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con la testa e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà;
- i) Chiunque rinvenga un cane vagante deve fare denuncia di ritrovamento entro due giorni all'ufficio di Polizia Municipale fornendo precise notizie in ordine alle modalità del ritrovamento e al tipo di animale;
- j) L'impianto di canili, gattili e similari a scopo di cura, ricovero, riproduzione, addestramento e commercio è vietato in zone residenziali, in zone di denso agglomerato urbano e dovunque possa determinare disturbi o molestie al vicinato;

- k) Il conducente del veicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato a bordo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma del mezzo al fine di arrecare danni a terzi, deve inoltre assicurare l'areazione dell'abitacolo e comunque adottare tutte le misure atte ad evitare sofferenza all'animale.

#### **ART.121 LORDURA SUOLO DA PARTE DI CANI**

- a) I proprietari e i conduttori di cani devono evitare che gli animali lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico
- b) Gli stessi soggetti sono comunque tenuti a dotarsi di apposita paletta idonea all'immediata rimozione delle deiezioni animali ,nonché alla pulizia dell'area eventualmente lordata
- c) Gli escrementi devono essere raccolti in sacchetto o apposito contenitore e depositati nei pubblici raccoglitori di rifiuti solidi urbani ( cassonetti);

#### **ART.122 – CANI DA CACCIA O DA GUARDIA**

- a) Potranno essere lasciati senza museruola i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per la stagione venatoria e nei soli luoghi fuori dall'abitato in cui non sia proibito l'esercizio di tale attività.
- b) I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recar danno ai passanti
- c) Il proprietario deve evitare che gli stessi rechino disturbo alla quiete pubblica;

#### **ART 123 – ACCALAPPIAMENTO**

- a) I cani vaganti nel territorio comunale in luogo pubblico o di libero accesso verranno recuperati dal Servizio Veterinario dell' A.S.L. 3 Genovese e condotti in apposita struttura convenzionata;
- b) La restituzione al legittimo proprietario avverrà previo rimborso di eventuali spese di accalappiamento, custodia e mantenimento;

#### **ART. 124 -ABBANDONO DI VEICOLI IN LUOGHI PUBBLICI**

1. E' vietato l'abbandono di veicoli di qualsiasi genere, sprovvisti di targhe di circolazione, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

2. In caso di inosservanza, il Sindaco, previa emissione di apposita ordinanza, provvederà a far rimuovere il relitto che verrà avviato alla demolizione, ponendole relative spese a carico del contravventore.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 125 - Autorizzazioni e concessioni**

1. Le autorizzazioni e concessioni di Polizia, quando non sia diversamente stabilito, hanno la durata massima di un anno, con decorrenza dal giorno successivo a quello del rilascio.
2. Il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni riguardanti tutte le attività soggette a disciplina antincendio è sempre subordinata alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso del relativo certificato rilasciato dal locale comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

#### **Art. 126 - Osservanza delle norme regolamentari**

1. Gli agenti comunali devono vigilare affinché siano osservate le prescrizioni del presente regolamento, delle ordinanze e dei provvedimenti del Sindaco in generale, nonché delle disposizioni di polizia sancite dalle leggi generali e speciali. Essi devono accertare le contravvenzioni a carico dei trasgressori mediante verbali enuncianti le generalità e il domicilio dei contravventori e delle parti lese, nel caso ve ne siano.

#### **Art. 127 - Inosservanza delle disposizioni del Sindaco**

1. L'inosservanza dei provvedimenti emanati dal Sindaco nell'uso delle facoltà a lui riservate dal presente regolamento, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita come contravvenzione al regolamento stesso e, oltre alle sanzioni di legge, comporta, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo, di procedere al ripristino delle cose ovvero all'esecuzione delle opere o al compimento degli atti che siano stati omessi. Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o pericolo per gli utenti della strada, l'agente che ha contestato l'illecito deve provvedere, ove ciò non sia fatto dal contravventore, all'eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese occorse a carico del contravventore stesso.

#### **Art. 128 - Sospensione, revoca e decadenza di autorizzazioni e concessioni**

Oltre che nei casi previsti in ogni singola parte del presente regolamento, il Sindaco può sospendere, revocare o dichiarare decaduta le autorizzazioni e concessioni per i seguenti motivi:

- a) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale;



- b) per morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni o concessioni;
- c) per ragioni di incolumità, decoro ed estetica nonché per ragioni di pubblico interesse o utilità o quando convengano osservate anche una sola delle condizioni alle quali viene subordinato il rilascio;
- d) per trasformazioni del servizio al quale si riferiscono;
- e) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti richiesti per il rilascio;
- f) per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni;
- g) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferiscono;
- h) per esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) riguardano la sospensione; quelle delle lettere c), d), e), f), riguardano la revoca; quelle delle lettere g) e h) riguardano la decadenza.

La decadenza opera di piano diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al primo comma, lettere g) e h), e viene dichiarata dal Sindaco con pari decorrenza.

#### **Art. 129 - Sequestri**

1. In caso di infrazioni alle disposizioni del vigente regolamento i vigili e gli altri agenti della forza pubblica possono procedere al sequestro dei beni oggetto del fatto contravvenzionale.
2. La restituzione dei beni sequestrati, quando ciò sia consentito e non ritratti di cose nocive o pericolose o la cui detenzione sia vietata dalla legge, è subordinata alla definizione del procedimento contravvenzionale, al pagamento dei diritti di deposito nonché al rimborso di eventuali spese ulteriormente occorse.

#### **Art. 130 - Vendita delle cose sequestrate**

1. Se le cose sequestrate sono assoggettate a facile deterioramento, o per loro natura o per altre circostanze, non appare agevole o conveniente il loro trasporto al deposito comunale, e si luogo pertanto alla vendita immediata.
2. Le cose suscettibili di conservazione, invece, possono essere alienate soltanto dopo sei mesi dalla data del sequestro, sempre che la persona a carico della quale fu eseguito, sebbene regolarmente invitata, non si presenti per il ritiro, e non si tratti di cose che debbano rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. Detratte dal provento delle vendite le somme dovute all'erario dello Stato e a quelle comunale, il residuo rimane depositato a disposizione dell'avente diritto.

#### **Art. 131 - Cose sequestrate non suscettibili di vendita**

1. Qualora non sia possibile provvedere alla vendita delle cose di facile deterioramento sequestrate, esse devono essere destinate a istituti di beneficenza, sempre che il loro cattivo stato di conservazione non ne imponga la distruzione.

#### **Art. 132 - Stemma civico**

E' vietato l'uso dello stemma civico senza regolare autorizzazione del Sindaco

### **Art. 133 - Norme per passeggeri dei mezzi di pubblico trasporto**

Chiunque viaggia sui mezzi di pubblico trasporto, oltre a quanto disposto dall'art. 39 del R. D. 30/12/1923, n° 3275, e del D. L. 25/05/1945, n° 344, è tenuto al seguente comportamento:

- a) essere in possesso di biglietto, tessera o altro documento di viaggio valido da esibire a richiesta del personale in servizio. In caso di veicolo dotato di apparecchiatura per la riscossione automatica, il passeggero deve:
  - accertare l'esattezza della stampigliatura apposta dalla macchina annullatrice sul documento di viaggio;
  - segnalare immediatamente l'eventuale errore di stampigliatura al personale di servizio.

E' inoltre vietato al passeggero:

- b) viaggiare sui predellini o comunque aggrappati all'esterno delle vetture;
- c) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta;
- d) fumare all'interno delle vetture e sulle piattaforme;
- e) sputare all'interno delle vetture, sulle piattaforme, dai finestrini o dalle aperture delle stesse;
- f) parlare al conducente o distrarre comunque dalle sue mansioni il personale di servizio;
- g) insudiciare, guastare o comunque, rimuovere o manomettere parti o apparecchi dalle vetture;
- h) portare armi cariche, materiali esplosivi o infiammabili, colli ingombranti, oggetti comunque pericolosi o che possano danneggiare o insudiciare i viaggiatori o le vetture o, per qualsiasi ragione, riuscire molesti;
- i) accedere alle vetture essendo alterati da bevande alcoliche, o sudici o vestiti in modo indecente, o con segni evidenti di malattie che possano destare ribrezzo o disgusto;
- j) azionare apparecchi radiofonici, cantare suonare, schiamazzare o, in qualsiasi modo, disturbare;
- k) esercitare sulle vetture attività pubblicitarie o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso dell'azienda che gestisce il servizio;
- l) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi.

E' inoltre obbligo del passeggero attenersi alle disposizioni dell'azienda addetta ai servizi di pubblico trasporto, relative al buon andamento e alla disciplina del servizio.

Sono legittimati ad accertare le trasgressioni al presente regolamento, nei modi prescritti dall'art. 130, gli agenti dell'azienda o delle aziende di pubblico trasporto operanti sul territorio del Comune, che svolgono funzioni di polizia giudiziaria a monte dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

### **Art. 134 - Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni e delle norme del presente regolamento è punita, quando il fatto non costituisca reato più grave ai sensi dell'art.2 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di Regolamenti ed Ordinanze Comunali come da Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 28.06.2001 resa esecutiva il 13.07.2001, con una sanzione che va da un minimo di 25,82 Euro ad un massimo di 258,20 Euro, applicando il doppio del minimo per un importo che risulta essere 51,65 Euro
2. Senza pregiudizio delle pene e dell'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati, il contravventore deve desistere immediatamente dal fatto o dalle attività che hanno costituito motivo della trasgressione.